

POSSESSO (art. 1140 c.c.)

- E' una situazione giuridica soggettiva attiva che consiste nel potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (c.d. possesso pieno) o di altro diritto reale (c.d. possesso minore)
- E' una situazione **di fatto** distinta dalla proprietà che si configura come situazione di diritto
- Differenza tra **titolarità** ed **esercizio** del diritto: fra l'essere proprietari e **comportarsi come** proprietari

Tutela possessoria

- Ha una protezione giuridica autonoma, separata dalla protezione del diritto di proprietà
- E' finalizzata alla certezza delle situazioni giuridiche ed assicura una tutela rapida ed efficace
- E' volta ad assicurare che la situazione di fatto rispetto alla cosa non venga modificata; ma è di carattere provvisorio perché destinata a cedere successivamente, di fronte alla pretesa del titolare del diritto (di proprietà o di altro diritto reale)

Distinguiamo

- *ius possidendi* : diritto del proprietario (o titolare di altro diritto reale) di possedere, cioè di conseguire, mantenere o recuperare il possesso della cosa
- *ius possessionis* : posizione giuridica che deriva dalla relazione di fatto, materiale, tra il soggetto e la cosa posseduta.

Il proprietario

- ha sempre, come tale, il *ius possidendi* ;
- se ha anche il possesso materiale del bene, avrà anche il *ius possessionis*

Elementi costitutivi del possesso

- *Corpus*: rapporto materiale con la cosa (elemento materiale, oggettivo)
- *Animus*: comportamento dal quale si desume l'intenzione del possessore di usare la cosa come se fosse proprietario o titolare di un altro diritto reale (elemento psicologico, soggettivo)

POSSESSO E DETENZIONE

- “Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa” (art. 1140, comma 2, c.c.)
- L’assenza dell’*animus* distingue il possesso dalla detenzione, nel senso che il detentore ha la materiale disponibilità della cosa ma riconosce l’altrui diritto (es. conduttore di un immobile nella locazione).

ACQUISTO DEL POSSESSO

- A titolo originario: mediante **APPRENSIONE** fisica della cosa accompagnata dall'*animus possidendi*. (Se l'apprensione si verifica per tolleranza altrui, l'acquisto del possesso non si verifica (art. 1144 c.c.).)
- A titolo derivativo: mediante **CONSEGNA**:
 - effettiva – trasferimento materiale della cosa
 - simbolica – es. consegna delle chiavi in caso di immobili

La consegna non è necessaria quando

- *Constitutum possessorium*: es. il possessore trasferisce ad un altro soggetto il possesso conservando la detenzione (es. il proprietario-possessore vende l'immobile conservando la detenzione come locatario)
- traditio brevi manu: il possessore trasferisce al detentore il possesso della cosa (es. il proprietario vende all'inquilino l'immobile oggetto della locazione)

Interversione nel possesso (art. 1141 c.c.)

- Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo (che affermi di essere proprietario e lo trasferisca al detentore), o in forza di opposizione del detentore (che manifesta l'intenzione di possedere)

Successione nel possesso /continuità nel possesso (art. 1146 c.c.)

- A titolo universale: il possesso continua automaticamente nell'erede con effetto dall'apertura della successione
- A titolo particolare: il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo dante causa per goderne gli effetti (accessione nel possesso)

Buona fede

- La protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o di mala fede del possessore (è pertanto possessore, sia pure di mala fede, il ladro o il ricettatore), anche se il possessore di buona fede riceve protezione maggiore

Buona fede

- “E’ in buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto” (art. 1147 c.c.); cioè ignorando l’altruità della cosa (buona fede soggettiva)
- La buona fede è esclusa dalla colpa grave; dunque è in mala fede chi, pur ignorando l’altruità della cosa poteva venirne a conoscenza usando un minimo di diligenza (c.d. buona fede temeraria) (ad es. incauto acquisto di cosa rubata)

Presunzione legale di buona fede

- Il possesso si presume essere di buona fede fino a prova contraria.
- E' sufficiente che il possessore fosse **originariamente** (al momento dell'acquisto) in buona fede

Possesso di buona fede di beni mobili

- Peculiare modo di acquisto della proprietà di beni mobili a titolo originario
- Elementi:
 1. Possesso
 2. Acquisto in buona fede
 3. Titolo astrattamente idoneo
- Regola: “ Il possesso vale titolo” (art. 1153 c.c.)

- Un ladro ruba un prezioso quadro in una casa privata e lo vende ad un ricettatore che a sua volta lo vende ad un antiquario ignaro della provenienza furtiva del dipinto. Un collezionista vede il quadro nella vetrina dell'antiquario e lo compra. Intanto la polizia scopre il ladro, risale al ricettatore, poi all'antiquario, infine all'acquirente del dipinto.
- Quest'ultimo dovrà restituirlo?

AZIONI POSSESSORIE

- **Azione di reintegrazione o di spoglio** (art. 1168 cod. civ.)
- è concessa al possessore (o al detentore) privato della disponibilità del bene in modo violento o clandestino
- è diretta ad ottenere la restituzione del bene
- -deve essere esercitata entro un anno che decorre dal giorno in cui è avvenuto lo spoglio violento o dal giorno della scoperta dello spoglio clandestino
- può essere esercitata per tutela del possesso di qualsiasi bene (mobile, immobile ecc.)

AZIONI POSSESSORIE

- **Azione di manutenzione (art. 1170 cod. civ.)**
- è volta a far cessare le molestie o la turbativa del possesso o alla reintegrazione della privazione del possesso che non è avvenuta in modo violento o clandestino
- per ricorrere a tale azione è necessario che il possesso duri da oltre un anno in modo continuato e non interrotto
- -deve essere esercitata entro un anno dal giorno in cui ha avuto inizio la turbativa
- può essere esercitata solo per la tutela del possesso (o di altro diritto reale) su beni immobili o universalità di mobili

- Roberto vende un mobile antico prima a Saverio poi alla signora Rosetta alla quale lo consegna. Quest'ultima è al corrente della precedente vendita a Saverio ma vuole a tutti i costi portare a termine l'affare.
- Saverio può esercitare nei confronti della signora Rosetta l'azione di rivendicazione?